

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5002

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, SARETTA, ARTIOLI, ARMELLIN, BRUNETTO,  
CASTAGNETTI PIERLUIGI, FRONZA CREPAZ**

*Presentata il 26 luglio 1990*

Norme per l'attuazione dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, in materia di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della firma dell'ipotesi di accordo del comparto della sanità siglato il 6 aprile 1990 è stata sottoscritta dalla parte pubblica e sindacale, una dichiarazione congiunta in base alla quale avrebbero dovuto essere intraprese dal Governo le opportune iniziative, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in particolare per quanto concerne l'attuazione del disposto dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

A tale fine, come è noto, il giorno 11 maggio 1990, presso il Dipartimento della

funzione pubblica, si è tenuta una riunione per la discussione di un documento — peraltro mutuato da quello già inviato a suo tempo alle regioni dal Ministro della sanità *pro tempore* onorevole Donat-Cattin — predisposto allo scopo di ricondurre — per quanto possibile — all'uniformità gli inquadramenti del personale confluito nel Servizio sanitario nazionale nonché per apportare alla normativa concorsuale del comparto le modifiche già richieste nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

A detta riunione hanno partecipato anche rappresentanti dei Ministeri della sanità e del tesoro.

Preso atto delle osservazioni formulate, il Dipartimento della funzione pubblica è pervenuto alla stesura di un documento che in data 6 giugno 1990 è stato sottoposto all'attenzione dei Ministri della sanità e del tesoro per l'assenso, al fine dell'ulteriore prosecuzione del provvedimento nelle opportune sedi legislative.

La presente proposta di legge richiama detto documento e consta di due articoli: il primo dei quali si ripropone, mediante lo spostamento della data di inquadramento, di risolvere positivamente la gran parte del contenzioso esistente. Nel documento del Dipartimento della funzione pubblica non era indicata alcuna data (che nella originaria proposta era il 31 dicembre 1982), significando che la parte pubblica regionale, ANCI, UNCEM nonché le organizzazioni sindacali hanno proposto il 31 dicembre 1985 in relazione al termine dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1985: i proponenti ritengono allo stato degli atti necessario indicare la data del 31 dicembre 1987 così come indicata nella legge n. 128 del 1990 e nell'emendamento di moratoria approvato dalla Camera in sede di riforma dell'unità sanitaria locale nella seduta del 18 luglio 1990. Vengono fatte salve le posizioni conseguite a seguito di concorsi ovvero quelle riferite ai dipendenti locali a riposo, mentre, nel caso non si possano riconfermare gli inquadramenti neanche

sulla base della nuova normativa, i dipendenti interessati sono rimessi nei termini per beneficiare della legge n. 207 del 1985 (ma non con decorrenza retroattiva) purché ne ricorrano i requisiti, presupposti e condizioni oggettive e temporali.

Il secondo articolo consente, in buona sostanza, la messa a regime della delegificazione della normativa concorsuale, delegando il compito, sia pure con ampia consultazione e concerto, al Ministro della sanità e, per l'immediato, l'emana-zione, sempre attraverso decreto ministeriale, di norme dirette a garantire nei pubblici concorsi dal I all'VIII livello una riserva a favore dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale in armonia con quanto previsto dalla legge n. 312 del 1980, nonché le modalità di copertura dei posti di X livello derivanti dalla trasformazione prevista dall'articolo 8 dell'ipotesi di accordo di cui trattasi.

Onorevoli colleghi, appare superfluo sottolineare che la presente proposta di legge si appalesa assai delicata per le aspettative ad essa correlate e per la presumibile urgenza di avere definito ogni posizione di inquadramento del personale alla vigilia di un nuovo intervento riformatore nel settore.

I proponenti per le ragioni esposte, confidano in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, tutti i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 64, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con riferimento alla tabella di cui all'allegato 2 del decreto medesimo sono ritenuti validi anche se maturati o deliberati e approvati successivamente al 20 dicembre 1979, purché non oltre il 31 dicembre 1987.

2. Le regioni provvedono alle conseguenti modifiche degli inquadramenti di cui al comma 1 nei ruoli nominativi regionali — ai soli effetti giuridici — dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni indicate dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando l'inquadramento disposto con decorrenza 20 dicembre 1979 ai fini della prima iscrizione. Qualora dal nuovo inquadramento derivino anche effetti economici non in godimento da parte del dipendente, questi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo spostamento della data di maturazione dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1 e 2 non comporta la reiterazione delle equiparazioni che la tabella di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, abbia disposto con effetto costitutivo nei confronti dei dipendenti che possedevano i prescritti requisiti alla data del 20 dicembre 1979.

4. Sono fatte salve le nomine disposte a seguito di pubblici concorsi anche se conseguite sulla base degli inquadramenti la cui decorrenza giuridica è stata modificata.

5. Gli stessi inquadramenti sono fatti salvi anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i conseguenti effetti perequativi gli inquadramenti di cui al comma 2, limitatamente al personale cessato dal servizio nel medesimo arco temporale, hanno effetto sul trattamento pensionistico purché i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 siano maturati in pendenza del rapporto di impiego.

6. Per i dipendenti i cui inquadramenti non possono essere definitivi ai sensi del comma 1, qualora ne ricorrano i requisiti soggettivi e le condizioni oggettive e temporali, sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione della domanda per beneficiare degli articoli 1, 2 e 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207. Detto termine è di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'inquadramento straordinario in ruolo decorre dalla data suddetta anche in soprannumero riassorbibile.

## ART. 2.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale ricompresi nelle posizioni funzionali dal primo all'ottavo livello retributivo devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi in armonia con quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

2. Per l'avvio del processo di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale il decreto di cui al comma 1 deve disciplinare le modalità di copertura dei posti di posizione funzionale corrispondenti al X livello retributivo dei ruoli sanitario, ivi compresa l'area medica, del ruolo professionale, ivi compresi gli architetti, gli ingegneri e i geologi e dei ruoli tecnico ed amministrativo, derivanti dalla trasformazione dei posti di posizione funzionale corrispondenti al IX livello retributivo mediante concorsi riservati ai dipendenti in possesso del requisito di anzianità previsto per le corrispondenti posizioni dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e successive modificazioni.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Consiglio superiore di sanità, provvede con proprio decreto ad ogni altra modifica ed integrazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle unità sanitarie locali, secondo quanto disposto dall'articolo 12, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e successive modificazioni.